

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Garanzia di soddisfazione Confo:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione, procedete come segue:

Notificare il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- contratto di compravendita e bollettino di consegna di Conforama;
- designazione dell'articolo e del modello del materasso o del topper assicurato (entrambi indicati nel contratto di compravendita del materasso o topper assicurato).

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: +41 44 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti Assicurazione collettiva Garanzia di soddisfazione Confo per materassi e toppe (Edizione 05/2024)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse alla Garanzia di soddisfazione Confo per materassi e toppe.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi per tutte le parti integranti concordate di cui alla presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>È assicurato, conformemente alle seguenti CGA, il materasso o il toppe designato nel contratto di compravendita con articolo e modello.</p>

Condizioni generali di assicurazione Garanzia di soddisfazione Confo per materassi e topper (Edizione 05/2024)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il materasso o topper riportato sul contratto di compravendita con articolo e modello (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura deve essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'oggetto in questione.

La copertura assicurativa ha inizio al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo il certificato d'assicurazione) e termina:

- 100 giorni dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- in caso di restituzione.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Conforama rimborsa il premio corrisposto alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

Per la Garanzia di soddisfazione per materassi e topper vi è un limite di un (1) caso di sinistro, indipendentemente dalla causa che ha portato all'evento assicurato.

5. Persona assicurata / avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato è assicurato e avente diritto il titolare del contratto di compravendita, sul quale sono riportati la stipulazione del contratto d'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera.

7. Requisiti per la copertura assicurativa

Ai fini della copertura assicurativa, ciascun oggetto assicurato deve rispettare i criteri indicati qui di seguito:

- l'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata;
- l'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato; gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione;
- l'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.
- L'oggetto assicurato deve essere stato utilizzato per almeno 30 giorni (termine di carenza) a titolo di prova. Solo dopo la scadenza di tale prova di 30 giorni, la persona assicurata può esigere una prestazione.

8. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (importo netto pagato).

9. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

10. Eventi assicurati

È assicurata la soddisfazione per l'oggetto assicurato.

11. Prestazione assicurativa

In caso di insoddisfazione, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni e secondo le seguenti modalità:

- **Sostituzione dell'oggetto assicurato**
Un indennizzo, sotto forma di buono Conforama, del valore dell'oggetto assicurato pari al prezzo d'acquisto originario.

12. Franchigia

In caso di sinistro non vi è nessuna franchigia a carico della persona assicurata.

13. Esclusioni

Non è assicurato lo scambio dell'oggetto assicurato qualora quest'ultimo sia stato danneggiato, sporcato, ecc. a seguito di influenza esterna.

14. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

15. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 58
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a:

- produrre il bollettino di consegna e, su richiesta, la ricevuta d'acquisto e le fotografie dell'oggetto assicurato.

16. Liquidatore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione di cui al presente contratto.

Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno risarcibile ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile in virtù delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione o differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

19. Trattamento dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto, della gestione delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e per finalità di marketing (ad es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario ai fini dell'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori, riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero, nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere informazioni pertinenti, quali, in particolare, quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

20. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.